



# CITTÀ DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DIVISIONE TECNICA  
URBANISTICA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. A1/244 del 31 ottobre 2016**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA ALLOGGIO ED AUTORIMESSA  
ALLA SIGNORA DI PALMA MARIA ROSARIA.**

- Premesso:
- Che con atto rogito notaio Tavolaccini in data 28-07-1994 Rep. 228309/9684, registrato a Biella il 11-08-1994 al n. 2649, è stata stipulata la convenzione fra il Comune di Biella e la “ Impresa Edile Merlin Rodolfo”, relativa alla concessione in diritto di superficie di aree P.E.E.P. comprese nel Comparto B Barazza Alta ( Lotti 6/a - 6/b - 6/c - 6/d ), per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica in autofinanziamento;
- Che con atto rogito notaio Mancini in data 27 dicembre 1999 rep. 36013/5713, reg. a Biella il 14 gennaio 2000 al n. 92, i signori Jacobelli Osvaldo e Di Palma Maria Rosaria acquistarono la proprietà superficaria di un alloggio e di un'autorimessa entrostanti all'area concessa in diritto di superficie con l'atto sopracitato;
- Che in data 7 giugno 2005, con atto rogito notaio Amosso rep. 63553, reg. a Biella il 28-06-2005 al n. 2086, questo Comune ha trasferito la piena proprietà, per la quota afferente i beni immobili citati di proprietà dei signori Jacobelli Osvaldo e Di Palma Maria Rosaria, dell'area già concessa in diritto di superficie;
- Che con omologa di separazione n. 1246/2007 R.g. Cont del 12 giugno 2007 cron. 3617, la signora Di Palma Maria Rosa ha acquisito la totale proprietà degli immobili sopracitati;
- Considerato quanto dispone l'art.3 della convenzione in data 7 giugno 2005, rogito notaio Amosso rep. 63553, reg. a Biella il 28-06-2005 al n. 2086;
- Dato atto che la signora **DI PALMA Maria Rosaria**, n. a Torino il *omissis*, residente a *omissis*, ha inoltrato al Comune istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla cessione dell'unità immobiliare con le relative pertinenze entrostante all'area concessa in diritto di proprietà con l'atto sopracitato,

- Visto il conteggio dimostrativo del prezzo di vendita massimo ammissibile ottenuto applicando i criteri fissati in convenzione;
- Nulla avendo pertanto da eccepire;
- Visto l'art.107 D.lgs. 18-8-2000 n.267;

## D E T E R M I N A

- 1) Di concedere alla signora **DI PALMA Maria Rosaria**, n. a *omissis*, residente a *omissis*, il benessere alla cessione dell'alloggio, dell'autorimessa e delle relative pertinenze specificatamente individuati in capo alla stessa negli atti rogito notaio Mancini in data 27 dicembre 1999 rep. 36013/5713, reg. a Biella il 14 gennaio 2000 al n. 92 (quota 50%) e omologa di separazione n. 1246/2007 R.g. Cont del 12 giugno 2007 cron. 3617 (ulteriore quota 50%)  
La vendita deve essere fatta unicamente alle condizioni tutte contenute nell'atto di concessione del diritto di proprietà dell'area sulla quale insiste il fabbricato, di cui al rogito notaio Amosso rep. 63553, reg. a Biella il 28-06-2005 al n. 2086, nonché in base alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- 2) Di stabilire che il prezzo di vendita, determinato con l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 3 dell'atto di concessione del diritto di proprietà non deve superare la somma di € **145.900,00 (centoquarantacinquemilanovecento/00)**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
*f.to* (arch. Alberto Cecca)